

Modena, 20 luglio 2020

Circolare n. 18F/2020

A tutte le farmacie clienti

Oggetto: Credito imposta sanificazione e acquisto dispositivi protezione

Come già ricordato nella precedente circolare 17 del 20 maggio scorso, l'articolo 125 del D.L. 34/2020 introduce un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto dei dispositivi di protezione.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 (corrispondenti ad acquisti sino ad € 100.000) a beneficiario, ma solo entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro per l'intera nazione. Sono ammissibili al beneficio le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata l'attivita' lavorativa e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivita';
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, e **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è cedibile (soluzione alquanto improbabile per le farmacie).**

La circolare n. 20 del 10 luglio 2020 dell'Agenzia delle Entrate nonchè il modulo di invio della comunicazione per l'accesso al bonus e relative istruzioni, chiariscono purtroppo solo alcuni dei numerosi dubbi applicativi che si sono evidenziati sin dal momento dell'emanazione della norma.

In primo luogo, dal momento che possono essere presi in considerazione tutti gli oneri sostenuti nel corso del 2020 e che la comunicazione con la quale deve essere richiesto il contributo deve essere inoltrata telematicamente entro e non oltre il 5 settembre prossimo, la modulistica prevede che possano essere richiesti, indicandole in un rigo apposito, anche le spese sostenute “dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020” senza specificare con quali criteri possano essere evidenziati tali importi e cosa succeda se, a consuntivo, le somme indicate si rivelino inferiori, o, peggio, superiori a quelle effettivamente sostenute.

Inoltre nessun accenno viene fatto per indirizzare ad una corretta compilazione della modulistica quei soggetti, quali le farmacie, che oltre che utilizzare internamente i dispositivi di protezione individuale o di sicurezza ne fanno anche un commercio.

Cerchiamo comunque di dare di seguito qualche suggerimento pratico per una predisposizione della documentazione il più possibile aderente allo

spirito del decreto, ponendo altresì l'accento sulla opportunità o meno di procedere alla comunicazione in virtù soprattutto, come vedremo, della presenza del plafond nazionale di contribuzione che potrebbe limitare in modo drastico la convenienza.

La procedura:

- La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica (direttamente dalla farmacia o tramite lo Studio) dal 20 luglio al 7 settembre 2020. La comunicazione è unica ma può essere sostituita da una successiva e deve indicare tutte le spese sostenute sino al 31 dicembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate renderà noto con apposito provvedimento, entro l'11 settembre 2020, la percentuale di riconoscimento del credito ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni di euro) all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti (ad es. se la richiesta fosse di 200.000.000 di euro la percentuale riconosciuta sarebbe il 10%).

Il credito d'imposta può essere utilizzato nei limiti della percentuale riconosciuta e comunque in relazione alle spese effettivamente sostenute:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020;
- in compensazione dal momento della pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Qualora il credito risulti superiore all'ammontare massimo consentito, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 viene scartato.

Anche in considerazione dell'incertezza procedurale, lo Studio consiglia di non utilizzare la compensazione. Per le pratiche a noi affidate il credito verrà pertanto inserito d'ufficio nella prossima dichiarazione dei redditi.

Calcolo delle spese agevolabili:

Si premette che le spese devono essere considerate secondo il principio di competenza, quindi indipendentemente dal pagamento, e che per quanto riguarda i DPI ed i dispositivi di sicurezza deve trattarsi di prodotti a sicura certificazione europea.

Dispositivi di protezione individuale: data la quasi totale mancanza di fatture di acquisto riferibili esclusivamente ad esigenze interne, si propone di comunicare allo Studio oppure di indicare nella comunicazione, se prodotta direttamente dal farmacista, un importo dei DPI, che si consiglia di limitare alle mascherine, che tenga conto di una esigenza giornaliera per ogni addetto alla farmacia (compreso soci e titolari) e del costo di acquisto unitario rilevabile dalla prima fattura ricevuta. Si ritiene che tale criterio possa essere considerato accettabile, anche in considerazione del fatto che la stessa Agenzia permette di prescindere dalla stretta documentazione cartacea ad esempio per quanto riguarda le spese di sanificazione svolte in economia.

Spese sostenute sino al 31 luglio 2020:

Lo schema da utilizzare e compilare per le spese sostenute sino al 31 luglio 2020, in caso di affidamento della pratica allo Studio (che provvederà al controllo) è il seguente:

n.addetti gg.apertura * fornitore n.fattura prezzo unitario totale costi

TOTALE (A)_____

*Si intendono quelli dalla data della fattura di acquisto sino alla successiva fattura

Il prezzo unitario deve essere al netto dell'IVA

Ad esempio:

n.addetti gg.apertura * fornitore n.fattura prezzo unitario totale costi

4 60 alfa 520 0,80 192

4 80 beta 320 0,40 256

TOTALE (A)_448____

Il totale costi sarà dato dal numero di addetti x gg.apertura x prezzo unitario, al netto di IVA, di ogni mascherina rilevabile dalla fattura di acquisto.

Spese da sostenersi dopo il 31 luglio 2020: Il dato sarà rappresentato dal presumibile numero di mascherine che verranno utilizzate in farmacia nei prossimi mesi e sino al 31 dicembre 2020. **Si consiglia a tal proposito di farsi fatturare separatamente le mascherine ad uso interno e di comunicare tale circostanza allo Studio per una più corretta registrazione contabile.**

n.addetti gg.apertura ago/dic prezzo unitario presunto totale costi

TOTALE (B) _____

Sia per le spese A) che B) e per quelle successive D) ed F) è chiaramente impensabile fornire dei valori precisi per cui si ritiene sufficiente riportare degli importi ragionevoli.

Spese di sanificazione e dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner: è opinione dello Studio che, qualora di importo modesto, sia opportuno non tenerli in considerazione. Viceversa, se di valore significativo, occorre fornire i seguenti dati relativi alle fatture di acquisto:

Spese sostenute sino al 31 luglio 2020:

fornitore n. fattura costo al netto dell'IVA

TOTALE (C) _____

Spese da sostenersi dopo il 31 luglio 2020: Il dato sarà rappresentato dal presumibile numero di prodotti che verranno utilizzate in farmacia nei prossimi mesi e sino al 31 dicembre 2020. **Si consiglia a tal proposito di farsi fatturare separatamente tali prodotti ad uso interno e di comunicare tale circostanza allo Studio per una più corretta registrazione contabile.**

costi presunti

TOTALE (D) _____

Dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali barriere e pannelli protettivi, ma anche apparecchi salvacode, ivi comprese le spese di installazione)

Spese sostenute sino al 31 luglio 2020: indicare quanto segue

fornitore n. fattura costo al netto dell'IVA

TOTALE (E) _____

Spese da sostenersi dopo il 31 luglio 2020: Il dato sarà rappresentato dal presumibile numero di dispositivi che verranno utilizzate in farmacia nei prossimi mesi e sino al 31 dicembre 2020. Indicare quanto segue:

costi presunti

TOTALE (F) _____

Plafond nazionale: la complessa ricerca dei dati da inserire nella comunicazione rischia di essere vanificata dal modesto ammontare di risorse messe a disposizione a livello nazionale. Considerando che la dotazione è di soli 200 milioni e che la platea dei possibili beneficiari è molto ampia, è molto probabile che la percentuale di riparto che verrà comunicata entro l'11 settembre prossimo risulti molto bassa, anche perché vi è un recentissimo precedente che porta a tale conclusione: il bando indetto nel maggio scorso per il rimborso dei dispositivi di protezione individuale (oggetto della nostra circolare n.15 del 6 maggio 2020) e che portava in dotazione 50 milioni di euro tramite la differente procedura del "click-day" è stato prenotato nei primi secondi di apertura con una richiesta di circa 500 milioni (con una aggiudicazione quindi di circa il 10%). In considerazione di ciò e tenendo presente che il contributo oggetto della presente circolare riguarda l'intera annualità 2020 è presumibile ritenere che la percentuale che verrà riconosciuta sarà ancora più bassa.

Parcelle dello Studio: qualora volesse affidare allo Studio l'inoltro della comunicazione con tutti i controlli necessari, sarà necessario inviarci la seguente circolare compilata con tutti i dati che ci permettono di indicare gli oneri da A) ad F) entro il 5 agosto prossimo. Lo studio addebiterà € 60 quale importo fisso oltre ad € 10 per ogni fattura di acquisto che dovrà essere verificata.

Conclusioni: sulla base di quanto sopra esposto, delle predette previsioni di adesione nazionale, della complessità della ricerca documentale ed anche dell'incertezza riguardo all'accettazione della documentazione relativa ai prodotti che formano oggetto di commercio, la soglia di convenienza all'inoltro della comunicazione si alza notevolmente attestandosi a qualche migliaia di euro della somma dei costi elencati da A) a F) (indicativamente

4/5 mila), il che pone la maggior parte delle farmacie ad essere poco o per nulla interessate.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, saluto cordialmente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Delle". The signature is fluid and cursive, with the first name "Stefano" being more prominent than the last name "Delle".